



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;
- VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133” ed il successivo decreto modificativo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, relativo alla revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e, in particolare, l’articolo 4, comma 4;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l’articolo 14, commi 2 e 3;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, recante indicazioni in merito alle procedure di istituzione delle graduatorie di cui sopra (come regolate dal novellato articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124) da disporsi con ordinanza del Ministro dell’Istruzione, e per la valutazione delle istanze degli aspiranti da parte degli uffici scolastici territoriali e da svolgersi con il supporto delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, mediante procedura informatizzata anche finalizzata alla creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti e ferma restando l’approvazione delle graduatorie da parte degli stessi uffici territoriali;
- VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 concernente “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter della Legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per il biennio 2020/2021;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 858 del 21.07.2020 concernente “Modalità e termini di presentazione delle istanze”;
- VISTE le note del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020, n. 1550 del 4 settembre 2020 n. 162 del 2 febbraio 2021, recanti chiarimenti in merito alla procedura di compilazione delle GPS e alla valutazione dei titoli;
- VISTA la nota ministeriale A00DGPER n. prot. 21317 del 12 luglio 2021 con la quale è stato trasmesso il D.M. del M.I. n. 51 del 3 marzo 2021 e l’Avviso, pubblicato sul Sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’8 luglio 2021 relativi alle procedure di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020;
- VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 concernente Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTO l’Avviso M.I. prot. 18095 del 11/05/2022 concernente “Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze”;
- VISTA la nota nr. 28597 del 29 luglio 2002, relativa a Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA, che peraltro ha trasmesso il D.M. n. 188 del 21 luglio 2002 inerente la proroga di validità dell’art. 59, comma 4, d.l. 25.5.2021 n. 73 conv. in l. 106/21, per il conferimento di supplenze qualificate al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e garantire i diritti degli studenti con disabilità;
- VISTO il proprio decreto nr. 6069 del 15/06/2022, adottato in applicazione dell’art. 8, comma 5, dell’OM 112/2022, con esercizio del potere di delega in capo alle Scuole polo alla valutazione delle domande degli aspiranti all’inserimento o aggiornamento di posizioni nelle GPS, a tal fine individuate, per l’esigenza di assolvere alla gestione del procedimento, in ristretti tempi, non compatibili con le risorse umane in carico all’Ufficio scolastico, stante l’entità delle domande pervenute e la specificità e complessità delle valutazioni in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola; nonché i successivi atti concernenti la ripartizione delle domande pervenute



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

in provincia fra le Istituzioni Scolastiche e le indicazioni operative rese per al fine di dettare comportamenti uniformi sulla valutazione dei titoli e le esclusioni da disporsi;

DATO ATTO che il presente provvedimento recepisce e conferma sia gli atti adottati in autotutela da quest'Ufficio, a modifica e rettifica delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nel corso delle operazioni di supplenza dell'a.s. 2020/21 e 21/22 o in accoglimento o rigetto di segnalazioni intervenute, sia gli atti di esclusione e di rideterminazione dei punteggi degli aspiranti, effettuati ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della O.M. 60/2020 e della nota ministeriale nr. 1558 del 11.9.2020, in sede di controllo delle dichiarazioni dei candidati sui titoli posseduti contenute in domanda, come comunicati dalle Scuole – polo delegate ovvero disposti da quest'Ufficio stesso;

RILEVATI gli esiti della valutazione e convalida delle domande di nuova inclusione, aggiornamento e conferma per l'a.s. 22/23 e le motivate esclusioni degli aspiranti all'inclusione, come comunicate dalle Scuole polo, effettuate sulla base di controlli secondo campionamento sui titoli dichiarati dai candidati, il cui possesso resta comunque da accertare sia con ulteriori verifiche a campione o puntuali attivate dalle istituzioni scolastiche, sia mediante la procedura indicata dall'art. 8, commi 7 ed 8, O.M. n. 112/2022, e fatta salva eventuale rettifica in autotutela per errori occorsi;

DATO ATTO che sono tuttora pendenti i controlli richiesti da quest'Ufficio ai competenti Centri per l'impiego, in merito al possesso dei titoli di riserva posseduti dai candidati, in seguito ai quali, se negativi, dovrà procedersi al disconoscimento del beneficio assegnato sulla base delle dichiarazioni dei candidati;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, sono pubblicate le graduatorie provinciali della provincia di Sassari, per il conferimento delle supplenze del personale docente, su posti comuni e sostegno, e del personale educativo ai sensi dell'art. 1 O.M. n. 112/2022, citata in premessa, in uno con l'elenco dei soggetti esclusi dalle predette graduatorie per le motivazioni espresse dalle scuole polo negli atti comunicati ai candidati, cui si rinvia.

Art. 2 Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della citata O.M. n. 112/2022, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e l'Amministrazione può disporre con provvedimento motivato l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti prescritti in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.

Si fa, peraltro, riserva di apportare, in autotutela, eventuali rettifiche alle graduatorie o le esclusioni dalle stesse per errori occorsi o in esito agli accertamenti condotti sulle autocertificazioni, secondo quanto indicato in motivazione.

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. **Tuttavia potranno essere prese in considerazione eventuali reclami degli aspiranti, anche con utilizzo dell'unito modello, da inoltrare con immediatezza, presso le singole Scuole Polo che hanno in carico le domande (indicate nei prospetti allegati) con delega alla valutazione dei medesimi.**

Il presente provvedimento è adottato, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, con elisione di dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o controinteressati possono accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

IL DIRIGENTE
ANNA MARIA MASSENTI

Strada Vicinale La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari
Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi
E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: usps@postacert.istruzione.it - Sito Web: www.uspss.it
Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 – contabilità ordinaria 9PZ6JS